

DATI GENERALI RELATIVI ALL'AZIENDA

Ragione sociale			
Indirizzo			
Telefono		Fax	
e-mail			

Datore di lavoro			
Nato a		il	
Residente a		In via	
si autonoma RSPP		SI	NO

Datore di lavoro			
Nato a		il	
Residente a		In via	
si autonoma RSPP		SI	NO

Nomine 626/94			
RSPP		data nomina	
RLS		data nomina	
Medico competente		data nomina	
Servizio antincendio			
Servizio pronto soccorso			
Servizio gestione emergen.			
matricola INPS			
matricola INAIL			

Numero dipendenti		
Maschi	n. ...	<ul style="list-style-type: none"> • Titolari: ... • Operai: • Impiegati: ... • ...
Femmine	n. ...	<ul style="list-style-type: none"> • Titolari: ... • Operai: • Impiegati: ... • ...
Minorenni (D.Lgs 345/99)	n. ...	
Totali	n. ...	<ul style="list-style-type: none"> • Titolari: ... • Operai: • Impiegati: ... • ...
Tipologie di contratto dei dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... 	
Orario di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • 	

Procedura per la gestione delle lavoratrici gestanti (D.Lgs 645/1996)

SI NO

Lavoro notturno (D.Lgs 532/99)

SI NO

n° dipendenti.....

Analisi del fenomeno infortunistico

Fotocopia registro infortuni (almeno ultimi tre anni)

Stima delle ore totali lavorate in un anno

Indici di frequenza e gravità

Statistica infortuni:

- anno ...; n. infortuni ...; per totali giorni di assenza: ...; tipologia di infortuni: ...;
- anno ...; n. infortuni ...; per totali giorni di assenza: ...; tipologia di infortuni: ...;
- anno ...; n. infortuni ...; per totali giorni di assenza: ...; tipologia di infortuni: ...;

Lista di controllo relativa all'organizzazione della sicurezza in azienda

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Datore di lavoro	Per ogni attività in cui siano presenti dei lavoratori deve essere organizzato un servizio di prevenzione e protezione e nominato il responsabile (RSPP). Copia del documento di nomina deve essere inviata all'ASL e all'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Nei casi previsti dall'allegato I del D.Lgs 626/1994 il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni proprie del servizio di prevenzione e protezione. In tal caso se la comunicazione e' successiva al 31 dicembre 1996 dovrà allegare anche l'attestato di frequenza ad un corso di formazione svoltosi secondo il dettato del D.M. 16 gennaio 1997.	Art. 4, D.Lgs 626/1994.
Nomina degli addetti alla gestione dell'emergenza (evacuazione, incendio e pronto soccorso)	Datore di lavoro	In relazione alla necessità di gestire le emergenze all'interno dell'unità produttiva il datore di lavoro deve nominare gli addetti. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. Nei casi previsti dall'allegato I del D.Lgs 626/1994 il datore di lavoro può, qualora l'attività aziendale lo consenta, svolgere personalmente i compiti di gestione dell'emergenza Queste nomine devono essere conservate in azienda.	Artt. 4, 12, D.Lgs 626/1994. D.M. 10 marzo 1998.
Autocertificazione e sull'adempimento dell'attività di valutazione dei rischi e sull'attuazione degli obblighi ad essa collegati	Datore di lavoro	Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I del D.Lgs. 626/1994, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti, non e' soggetto agli obblighi di redazione e conservazione del documento di valutazione dei rischi, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di redazione e conservazione del documento di valutazione dei rischi le aziende familiari, nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell'Interno, per quanto di rispettiva competenza.	Art. 4 comma 11, D.Lgs. n. 626/1994.

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Verbali di riunione periodica	Datore di lavoro	Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta l'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.	Art. 11, D.Lgs. n. 626/1994
Attestati di formazione e informazione dei lavoratori	Datore di lavoro	Le diverse norme che si sono succedute dal D.Lgs. 277/1991 individuano nell'informazione e nella formazione dei lavoratori un'importante misura di tutela. Il datore di lavoro è chiamato a dare una corretta informazione e formazione ai lavoratori in alcuni momenti fondamentali quali: l'assunzione, il cambio di mansione, l'introduzione di attrezzature, tecniche e tecnologie che varino i rischi. Il datore di lavoro dovrà attestare l'informazione e la formazione tramite attestati o registri.	Artt. 21 e 22, D.Lgs 626/1994. D.M. 16 gennaio 1998.
Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Assemblea dei lavoratori	L'RLS è un lavoratore dipendente eletto o designato per rappresentare presso il Datore di Lavoro (eventualmente in sede di riunione periodica) l'interesse primario dei lavoratori alla salute ed alla sicurezza durante il lavoro. All'RLS è garantita una formazione specifica in tema di sicurezza a spese dell'azienda	Artt. 18 e 19, D.Lgs 626/1994. D.M. 16 gennaio 1997.
Comunicazione a RLS di avvenuta valutazione del rischio			

Organizzazione della sicurezza in azienda

Documento	Aggiornamento	Verifica
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	In caso di sostituzione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.	

Documento	Aggiornamento	Verifica
Nomina degli addetti alla gestione dell'emergenza (evacuazione, incendio e pronto soccorso)	In caso di nuove nomine.	
Autocertificazione sull'adempimento dell'attività di valutazione dei rischi e sull'attuazione degli obblighi ad essa collegati	Quando varino la situazione per la quale era stata prodotta.	
Verbali di riunione periodica		
Attestati di formazione e informazione dei lavoratori		
Elezioni del Rappresentante e dei Lavoratori per la Sicurezza		

Lista di controllo relativa agli ambienti di lavoro

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Concessione edilizia	Sindaco del comune dove è ubicata l'unità produttiva.	La concessione edilizia è l'atto di assenso all'esecuzione di opere edilizie di nuova costruzione o ristrutturazione rilasciato dal Sindaco del Comune interessato. Deve essere presente nel caso di edifici di proprietà dell'azienda, fatti costruire o modificati dalla stessa. Sono assimilabili alla concessione edilizia le concessioni in sanatoria di abusi (condono edilizio). In caso di acquisto di immobili per uso produttivo, occorre farsi consegnare dal precedente proprietario copia di tutti gli atti autorizzativi riguardanti l'immobile.	L. 1150/1942 e successive variazioni e modifiche. L. 47/1985 e successive modifiche e integrazioni.
Certificato di agibilità	Sindaco del comune dove è ubicata l'unità produttiva.	Il certificato di agibilità attesta che l'immobile industriale può essere utilizzato per le attività previste in quanto è conforme al progetto e, quindi, risulta in possesso di tutte le condizioni igieniche e sanitarie richieste dalla legge.	L. 1150/1942 e successive variazioni e modifiche.
Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali	Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.	La notifica è la comunicazione all'organo di vigilanza delle caratteristiche dei nuovi impianti e cicli produttivi per la verifica dei requisiti igienico-sanitari. Questa comunicazione deve essere eseguita non solo quando si vuole costruire un nuovo insediamento produttivo, ma anche in caso di modifiche sostanziali agli impianti e ai cicli produttivi. L'organo competente esprimerà un parere sull'adeguatezza delle soluzioni ed eventualmente prescriverà delle misure di prevenzione aggiuntive a quelle previste dal progettista. La notifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che comportino il rilascio di concessioni edilizie la notifica di nuovo insediamento costituisce parte integrante della documentazione necessaria al rilascio della concessione.	Art. 48, D.P.R. n. 303/1956.
Autorizzazione all'uso di locali sotterranei	Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.	E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando queste lavorazioni non diano luogo a emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive, sempre che siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, all'aerazione, all'illuminazione e alla protezione contro l'umidità.	Art. 8, ultimo comma, D.P.R. n. 303/1956.
Certificato di nulla osta all'esercizio	Sindaco del comune ove si trova ubicata l'unità produttiva.	Il nulla osta serve al fine dell'esercizio dell'attività produttiva. A differenza della concessione edilizia, il nulla-osta e' necessario non solo quando si vuole costruire un nuovo impianto, ma anche in caso di cambio della ragione sociale e dei cicli produttivi. Alcune attività sono esonerate In caso di esonero bisogna produrre comunque una certificazione preventiva per le attività produttive ai sensi della D.G.R. 14/05/99	

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
		n° 6/43036 In presenza di concessione edilizia con destinazione d'uso specifica, la mancanza di NOE costituisce reato amministrativo poiché di fatto risulta ottemperato l'art 48 del DPR 303/56, se la destinazione d'uso è generica il reato è penale!	
Deroghe ai sensi della 303/56		E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio puo' consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando queste lavorazioni non diano luogo a emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive, sempre che siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, all'aerazione, all'illuminazione e alla protezione contro l'umidita'.	Art. 8, ultimo comma, D.P.R. n. 303/1956.

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Ambienti di lavoro

Documento	Aggiornamento	Verifica
Concessione edilizia	Non necessario in quanto si tratta di atto unico.	
Certificato di agibilità	Non necessario fino a che l'immobile possiede i requisiti per i quali il documento è stato rilasciato.	
Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali	Necessario solo in caso di modifica delle caratteristiche dei locali di lavoro, degli impianti e dei cicli produttivi.	
Autorizzazione all'uso di locali sotterranei	Necessario esclusivamente in caso di modifica delle condizioni che hanno reso	

Documento	Aggiornamento	Verifica
	necessaria la richiesta.	
Certificato di nulla osta all'esercizio	Regolamento edilizio comunale	
Deroghe ai sensi della 303/56	Aggiornamento necessario esclusivamente in caso di modifica delle condizioni che hanno reso necessaria la richiesta.	

Lista di controllo relativa agli impianti elettrici

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici	Installatore abilitato.	L'installatore abilitato attraverso il rilascio della dichiarazione di conformità, attesta che l'impianto elettrico da lui realizzato e' conforme a quanto disposto dalla regola dell'arte. La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata per tutti i lavori di installazione, trasformazione e ampliamento di impianti elettrici realizzati dopo il 13 marzo 1990. In relazione alle diverse tipologie degli impianti o dei locali interessati dai lavori può risultare necessario il progetto redatto da un tecnico abilitato.	L. 46/1990.
Progetto degli impianti elettrici	Redatto da professionista abilitato	Obbligatorio per attività con superficie >200 m2 o ambienti particolari (ad es. soggetti a Certificato Prevenzione Incendi), per impianti realizzati dopo il dicembre '91(esclusi cantieri edili)	
Verifica della conformità degli impianti elettrici	Datore di lavoro	Il datore di lavoro deve garantire, per impianti installati prima del 13 marzo 1990, la conformità a quanto disposto dal DPR 447/91, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, • protezione contro i contatti diretti, • protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA 	DPR 447/91 L. 46/1990
Denuncia di	ISPESL - dipartimento	Gli impianti di messa a terra devono essere omologati dall'organo preposto (dal	Art. 328, D.P.R. n. 547/1955.

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
impianto di messa a terra (Mod. B) e verifica periodica per impianti messi in esercizio fino al 23/01/02	periferico competente per territorio.	1995 e' l'ISPESL). Il datore di lavoro deve denunciare l'impianto entro 30 giorni dalla messa in servizio. Prima della messa in servizio dell'impianto, l'installatore dello stesso deve eseguire la prima verifica dell'impianto per verificare la rispondenza normativa. A seguito dell'installazione l'impianto deve essere controllato con cadenza biennale da parte degli organi preposti (ASL, ISPESL).	Art. 2, D.M. 12 settembre 1959. D.M. 15 ottobre 1993. Art. 7, L. 46/1990.
Per quelli messi in esercizio successivamente, attestazione di trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico al S.I.S.L. dell'ASL ed all'ISPESL		dichiarazione di conformità = omologazione da parte di installatore. Entro 30 gg il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL, e all'ASL o ARPA oppure tutto alla sportello unico. Ogni 5 anni il datore di lavoro fa sottoporre l'impianto a verifica da parte di ASL o ARPA per nuovo verbale. Ogni 2 anni in caso di impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nei siti medici, nei luoghi a maggior rischio incendio e luoghi a rischio esplosione. 5 anni per gli altri ambienti.	D.P.R 22/10/2001 n 462
Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra	Datore di lavoro	Il datore di lavoro fa sottoporre a verifica gli impianti e conserva la documentazione di avvenuto controllo per eventuali ispezioni da parte degli organi di vigilanza.	DPR 462/2001
valutazione del rischio di fulminazione, obbligatorio per le attività particolari previste dalla normativa (DPR 689/59)e per le strutture metalliche all'aperto(gru, strutture di notevoli dimensioni, ecc.)			

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Denuncia di impianto contro le scariche atmosferiche (Mod. A) o calcolo di autoprotezione ai sensi della norma CEI 81-1 e verifica periodica per impianti messi in esercizio fino al 23/01/02	ISPESL - dipartimento periferico competente per territorio.	Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere omologati dall'organo preposto (dal 1995 e' l'ISPESL). Il datore di lavoro deve denunciare l'impianto entro 30 giorni dalla messa in servizio. La necessità della presenza dell'impianto contro le scariche atmosferiche deve essere valutata secondo quanto previsto dalla norma CEI 81-1. Qualora, secondo questa norma, l'insediamento si ritenga autoprotetto, al posto della denuncia, il datore di lavoro dovrà tenere presso lo stabilimento copia del calcolo di autoprotezione redatto da parte di un professionista abilitato. A seguito dell'installazione l'impianto deve essere controllato con cadenza biennale da parte degli organi preposti (ASL, ISPESL).	Artt. 38, 39 e 40, D.P.R. n. 547/1955. Art. 2 D.M. 12 settembre 1959. D.M. 15 ottobre 1993. Norma CEI 81-1.
Per quelli messi in esercizio successivamente, attestazione di trasmissione della dichiarazione di conformità relativa all'impianto di protezione da fulmini, inoltrata al S.I.S.L. dell'ASL ed all'ISPESL (solo quando le strutture non sono autoprotette secondo la relazione di cui al punto precedente)			
Verifiche periodiche degli impianti di	Datore di lavoro	Il datore di lavoro fa sottoporre a verifica gli impianti e conserva la documentazione di avvenuto controllo per eventuali ispezioni da parte degli organi di vigilanza.	DPR 462/2001

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
protezione contro scariche atmosferiche			
Relazione tecnica con la classificazione degli ambienti (a maggior rischio in caso di incendio, con pericolo di esplosione, ecc.). Dove esiste il progetto questa ne sarà parte integrante (esclusi cantieri edili)			
mod. C di denuncia degli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione, presentato all'ASL fino al 23/01/02, per le attività elencate nel DM 22.12.58			
per quelli messi in esercizio successivamente e per gli impianti installati nelle zone classificate come 0,1,20 o 21 secondo quanto indicato			

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
nel D.Lgs.12/06/03 n.233, attestazione di trasmissione della dichiarazione di conformità all'ASL ai fini dell'omologazion e di competenza esclusiva della stessa ASL (entro il giugno 2006 tutti gli impianti installati nei luoghi con pericolo di esplosione seguiranno la procedura indicata nel D.Lgs. n. 233)			

Verifica impianti elettrici

Documento	Aggiornamento	Verifica
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici	Ad ogni intervento di modifica sostanziale.	
Progetto degli impianti elettrici		
Verifica della conformità degli impianti elettrici	Nessuno.	

Documento	Aggiornamento	Verifica
Denuncia di impianto di messa a terra (Mod. B) e verifica periodica	Verifica biennale da parte del settore impiantistico e antinfortunistico dell'Azienda e Sanitaria Locale competente per territorio.	
Per quelli messi in esercizio successivamente, attestazione di trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico al S.I.S.L. dell'ASL ed all'ISPESL		
Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra	Verifica quinquennale (biennale per i luoghi ad elevato rischio di incendio o per categorie particolari) da commissionare agli organi competenti o a strutture private accreditate presso il Ministero per le Attività Produttive.	
valutazione del rischio di fulminazione, obbligatorio per le attività particolari previste dalla normativa (DPR 689/59)e per le strutture metalliche all'aperto(gru, strutture di		

Documento	Aggiornamento	Verifica
notevoli dimensioni, ecc.)		
Denuncia di impianto contro le scariche atmosferiche (Mod. A) o calcolo di autoprotezione ai sensi della norma CEI 81-1 e verifica periodica	Verifica biennale da parte del settore impiantistico e antinfortunistico dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.	
Per quelli messi in esercizio successivamente, attestazione di trasmissione della dichiarazione di conformità relativa all'impianto di protezione da fulmini, inoltrata al S.I.S.L. dell'ASL ed all'ISPESL (solo quando le strutture non sono autoprotette secondo la relazione di cui al punto precedente)		
Verifiche periodiche degli impianti di		

Documento	Aggiornamento	Verifica
protezione contro le scariche atmosferiche		
Relazione tecnica con la classificazione degli ambienti (a maggior rischio in caso di incendio, con pericolo di esplosione, ecc.). Dove esiste il progetto questa ne sarà parte integrante (esclusi cantieri edili)		
mod. C di denuncia degli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione, presentato all'ASL fino al 23/01/02, per le attività elencate nel DM 22.12.58		
per quelli messi in esercizio successivamente e per gli impianti installati nelle zone		

Documento	Aggiornamento	Verifica
classificate come 0,1,20 o 21 secondo quanto indicato nel D.Lgs.12/06/03 n.233, attestazione di trasmissione della dichiarazione di conformità all'ASL ai fini dell'omologazione di competenza esclusiva della stessa ASL (entro il giugno 2006 tutti gli impianti installati nei luoghi con pericolo di esplosione seguiranno la procedura indicata nel D.Lgs. n. 233)		

Lista di controllo relativa alla prevenzione incendi

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Certificato di prevenzione incendi CPI	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.	Questo certificato rilasciato dai Vigili del Fuoco attesta che l'attività sottoposta al loro controllo e' conforme alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi e alle prescrizioni dell'autorità competente. Sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, le attività elencate all'interno del D.M. 16 febbraio 1982. Il Certificato di prevenzione incendi deve essere rinnovato secondo gli intervalli previsti dal D.M. 16 febbraio 1982. Il CPI deve essere rinnovato quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose, esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.	D.M. 16 febbraio 1982. D.P.R. n. 37/1998.
Piano emergenza	Datore di lavoro	Nel caso di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e nelle aziende che occupano più di 10 dipendenti sussiste l'obbligo di redigere in forma scritta un piano di emergenza che: <ul style="list-style-type: none"> • Individui un numero adeguato di persone incaricate alla sovrintendenza delle procedure; • Specifichi le azioni da attuare in caso di incendio; • Descriva le procedure per l'evacuazione dei luoghi di lavoro; • Contenga le disposizioni per richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; • Contenga specifiche misure per assistere le persone disabili 	D.M. 10 marzo 1998 All.VIII
Rapporto di valutazione del rischio incendio	Datore di lavoro	Per i luoghi in cui sia presente pericolo di incendio, il datore di lavoro, a integrazione della valutazione dei rischi svolta secondo il D.Lgs. 626/1994, realizza l'analisi e la valutazione del rischio incendio e procede alla sua classificazione. Il datore di lavoro prende quindi le misure previste dagli allegati al D.M. 10 marzo 1998. Tra le misure che sono previste occorre ricordare la formalizzazione di procedure per la gestione dell'emergenza e l'informazione e la formazione dei lavoratori e degli addetti alle squadre di emergenza.	D.Lgs. n. 626/1994 D.M. 10 marzo 1998.

Verifica prevenzione incendi

Documento	Aggiornamento	Verifica
Certificato di prevenzione incendi CPI	Secondo quanto previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 (vedi descrizione).	
Piano di emergenza	Al mutare delle condizioni di lavoro.	
Rapporto di valutazione del rischio incendio	Quando siano presenti variazioni alle situazioni valutate.	

Lista di controllo relativa ai generatori di calore

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Libretto di impianto (CT con potenzialità fino a 34,8 KW - 30.000 kcal/h).	Responsabile della manutenzione.	Il libretto deve essere presente nei pressi del generatore di calore.	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Legge n. 10/1991.
Libretto di centrale (CT con potenzialità superiore a 34,8 KW - 30.000 kcal/h).	Responsabile della manutenzione.	Il libretto deve essere mantenuto all'interno della centrale termica.	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. L. 10/1991.

Verifica generatori di calore

Documento	Aggiornamento	Verifica
Libretto di impianto (CT con potenzialità fino a 34,8 KW - 30.000 kcal/h).	Secondo quanto previsto dai libretti di uso e manutenzione. Il libretto di impianto va sostituito ogni qualvolta venga cambiato il generatore di calore.	
Libretto di centrale (CT con potenzialità superiore a 34,8 KW - 30.000 kcal/h).	Secondo quanto previsto dai libretti di uso e manutenzione. Il libretto di centrale va sostituito ogni qualvolta venga cambiato il generatore di calore.	

Lista di controllo relativa a macchine, attrezzature ed impianti

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Libretti di omologazione di recipienti a pressione (serbatoi, vasi di espansione)	ISPESL	I recipienti che devono contenere aria e altre sostanze sotto pressione devono essere omologati dall'ISPESL prima della messa in servizio o, per quelli semplici, essere marcati CE. Per gli apparecchi marcati CE deve essere presente la documentazione simile a quella prevista dal D.P.R. n. 459/1996: targhetta, dichiarazione di conformità, istruzioni per l'uso e la manutenzione.	Regio decreto n. 824/1927 D.M. 21 maggio 1974. D.Lgs. n. 311/1991.
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento (portata superiore ai 200 kg)	ISPESL	Per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg ad azionamento non manuale non marcati CE e' obbligatoria l'omologazione da parte dell'ISPESL. L'ISPESL attesta l'omologazione attraverso il rilascio del libretto di omologazione. Non possono essere utilizzati apparecchi di sollevamento per i quali non e' stata presentata da parte dell'utente domanda di omologazione. Per gli apparecchi di sollevamento marcati CE e acquistati dopo il 21 settembre 1996 deve essere rispettato il D.P.R. n. 459/1996 (recepimento delle direttive macchine). Le	Art. 194 D.P.R. n. 547/55 D.M. 12 settembre 1959 D.P.R. n. 459/96

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
		macchine marcate CE pur non ricadendo nell'obbligo dell'omologazione devono essere sempre denunciate all'ISPESL prima della loro messa in servizio.	
Documenti per macchine marcate CE	Costruttore o suo rappresentante nell'Unione Europea.	Le macchine marcate CE devono essere in possesso, oltre che della targhetta riportante il marchio CE, dei seguenti documenti: dichiarazione di conformità; libretto di uso e manutenzione. Questi documenti devono essere redatti in lingua italiana e devono essere utilizzati dal datore di lavoro per la valutazione dei rischi e per l'informazione e la formazione ai propri lavoratori.	D.P.R. n. 459/1996.
Libretto di uso e manutenzione per le macchine non marcate CE	Costruttore, datore di lavoro.	Le attrezzature di lavoro ogni qual volta risulti necessario per prevenire degli infortuni, devono essere corredate da libretto di istruzione d'uso.	Art. 36, D.Lgs. n. 626/1994.
Autorizzazioni all'esercizio di impianti che generano emissioni in atmosfera	Datore di lavoro	Il datore di lavoro, prima dell'installazioni di impianti di aspirazione localizzata, chiede la relativa autorizzazione agli organi competenti e, successivamente, controlla periodicamente il livello di inquinanti emesso.	DPR 203/88

Macchine, attrezzature ed impianti

Documento	Aggiornamento	Verifica
Libretti di omologazione di recipienti a pressione (serbatoi, vasi di espansione)	Per gli apparecchi in classe c) deve essere attuata una verifica ogni due anni da parte del settore impiantistico e antinfortunistico dell'ASL competente per territorio.	
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento (portata superiore ai ...)	Trimestralmente il datore di lavoro deve programmare la verifica delle funi e catene degli apparecchi di sollevamento. Annualmente il settore impiantistico e antinfortunistico dell'ASL	

Documento	Aggiornamento	Verifica
200 kg)	competente per territorio deve compiere la verifica periodica sugli apparecchi di sollevamento omologati. Deve essere comunicata prontamente all'ASL ogni variazione sia strutturale che di localizzazione degli apparecchi di sollevamento omologati.	
Documenti per macchine marcate CE		
Libretto di uso e manutenzione per le macchine non marcate CE	Quando si modifica la macchina e le situazioni di utilizzo	
Autorizzazioni all'esercizio di impianti che generano emissioni in atmosfera	Ad ogni nuova installazione. La periodicità di controllo è determinata dal tipo di autorizzazione ottenuta.	

Lista di controllo relativa alle sostanze pericolose utilizzate

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Schede di sicurezza e tossicologiche delle sostanze utilizzate	Fabbricante, e commerciante.	I prodotti e le sostanze utilizzate devono essere corredati da una scheda di sicurezza redatta conformemente ai dettati normativi. La scheda di sicurezza deve essere realizzata nei 16 punti previsti per legge.	D.M. 28 gennaio 1992. D.Lgs.52/97 per le sostanze e D.Lgs.285/98 per i preparati.

Sostanze pericolose

Documento	Aggiornamento	Verifica
Schede di sicurezza e tossicologiche delle sostanze utilizzate	In caso di variazione dei prodotti, spetta al fornitore aggiornare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.	

Lista di controllo relativa alla valutazione dei rischi

Documento	Soggetto competente	Descrizione	Riferimento normativo
Documento di valutazione dei rischi	Datore di lavoro	Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. All'esito della valutazione, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;	Art. 4, D.Lgs n. 626/1994.

Documento	Soggetto competente	Descrizione	Riferimento normativo
		<p>b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);</p> <p>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero unita' produttiva.</p> <p>Il documento di valutazione dei rischi deve contenere capitoli specifici sui seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luoghi di lavoro • Attrezzature di lavoro • Dispositivi di protezione individuale • Movimentazione manuale dei carichi • Videoterminali • Agenti cancerogeni mutageni • Protezione da agenti chimici • Protezione da agenti biologici • Protezione da atmosfere esplosive 	
Rapporto di valutazione del rischio rumore. (Eventuale documento di autocertificazione)	Datore di lavoro	Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori e i luoghi di lavoro in cui e' presente il rumore e di attuare le misure preventive e protettive. Successivamente esplicita i risultati all'interno di un rapporto di valutazione del rischio. Nel caso il datore di lavoro verifichi che il livello di esposizione dei lavoratori non supera gli 80 dBA può non effettuare la valutazione del rischio e produrre un'autocertificazione attestante il non superamento del limite. Nel caso in cui dalla valutazione del rischio risulti la presenza di lavoratori esposti ad un livello di esposizione superiore a 90 dBA, entro 30 giorni il datore di lavoro deve inoltrare all'ASL il rapporto di valutazione e il piano di bonifica del rumore.	Art. 40, D.Lgs. n. 277/91.
Rapporto di valutazione del rischio amianto	Datore di lavoro	In tutte le attività per le quali si lavori a contatto con materiali che possono produrre polvere di amianto, il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare.	Art. 24, D.Lgs. n. 277/1991.
Rapporto di valutazione del rischio piombo	Datore di lavoro	Per tutte le attività lavorative nelle quali vi e' il rischio di esposizione al piombo metallico o ai suoi composti ionici il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione dei lavoratori al piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive.	Art. 11, D.Lgs n. 277/1991
Classificazione dell'attività ed organizzazione del pronto soccorso	Datore di lavoro	Il datore di lavoro classifica la sua azienda in funzione della tipologia di attività svolta e del numero di addetti come "tipo A, B o C" ed organizza di conseguenza il sistema di pronto soccorso aziendale.	D.M. 388/2003, entrata in vigore: febbraio 2005

Documento	Soggetto competente	Descrizione	Riferimento normativo
aziendale			
Documento di valutazione del rischio per lavoratrici madri	Datore di lavoro	Il datore di lavoro effettua una specifica valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento e definisce le misure organizzative utilizzabili per evitare l'esposizione alle fonti di rischio, facendo particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.	D.Lgs 151/2001
Documento di valutazione del rischio per minori	Datore di lavoro	Prima di impiegare un minore il datore di lavoro valuta i rischi specifici connessi all'attività e sottopone il minore a visita medica di idoneità.	D.Lgs 345/1999, D.Lgs 262/2000

Valutazione dei rischi

Documento	Periodicità di aggiornamento	Verifica
Documento di valutazione dei rischi	Al modificarsi delle situazioni di rischio; all'emanazione di nuova normativa di settore, se necessario.	
Rapporto di valutazione del rischio rumore. (Eventuale documento di autocertificazione)	Quando variano le situazioni di rischio prospettate all'interno dei documenti o quando si modificano i cicli produttivi. Secondo quanto previsto dalle disposizioni di carattere regionale. L'aggiornamento deve essere predisposto anche quando lo richieda l'organo di vigilanza attraverso un provvedimento motivato.	
Rapporto di valutazione del rischio amianto	Quando variano le situazioni di rischio prospettate all'interno dei documenti o	

Documento	Periodicità di aggiornamento	Verifica
	<p>quando si modifichino i cicli produttivi. Secondo quanto previsto da disposizioni di carattere regionale. L'aggiornamento deve essere predisposto anche quando lo richieda l'organo di vigilanza attraverso un provvedimento motivato.</p>	
<p>Rapporto di valutazione del piombo</p>	<p>Quando variano le situazioni di rischio prospettate all'interno dei documenti o quando si modifichino i cicli produttivi. Secondo quanto previsto da disposizioni di carattere regionale. L'aggiornamento deve essere predisposto anche quando lo richieda l'organo di vigilanza attraverso un provvedimento motivato.</p>	
<p>Classificazione dell'attività ed organizzazione del pronto soccorso aziendale</p>	<p>Ad ogni modificazione sostanziale dell'attività.</p>	
<p>Documento di valutazione del rischio per lavoratrici madri</p>	<p>Ad ogni modificazione sostanziale dell'attività.</p>	
<p>Documento di valutazione del rischio per minori</p>	<p>Ad ogni assunzione, in funzione della mansione.</p>	

Lista di controllo relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Documento	Soggetto competente	Descrizione	Riferimento normativo
Lettera di nomina del medico competente	Datore di lavoro	Nel caso in cui l'azienda svolga attività per le quali è obbligatorio sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve incaricare di questa un medico competente in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 626/1994. La nomina deve risultare formalizzata mediante una lettera di incarico o un contratto.	D.Lgs.n. 626/1994.
Protocollo sanitario adottato dal medico competente	Medico competente	Il medico competente, presa visione della realtà dell'azienda, deve stendere un documento in cui evidenzia il modo di dare attuazione alla sorveglianza sanitaria in materia di igiene del lavoro. All'interno di questa sorveglianza sanitaria si distinguono gli accertamenti preventivi, miranti a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica cui è destinato, e quelli periodici, il cui fine è controllare lo stato di salute del lavoratore. Il protocollo sanitario può essere contenuto all'interno della relazione annuale.	Artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 626/1994. Artt. 33 e 34, D.P.R. n. 303/1956
Relazione annuale sull'andamento della salute all'interno dell'azienda	Medico competente	Annualmente il medico competente deve relazionare al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui risultati dell'attività di sorveglianza sanitaria.	Art. 17, D.Lgs. n. 626/1994
Cartelle sanitarie	Medico competente	Il medico competente deve tenere una cartella sanitaria per ogni lavoratore. L'accesso ai dati contenuti all'interno di questi documenti è consentito esclusivamente al medico e al singolo lavoratore per quanto riguarda la cartella di sua competenza.	Art. 17 D.Lgs. n. 626/1994.
Registro delle schede delle visite mediche preventive e periodiche	Datore di lavoro	Il datore di lavoro deve provvedere alla tenuta di un registro o di schede nel quale sono evidenziati gli accertamenti e le visite a cui sono stati sottoposti i lavoratori.	D.Lgs. n. 626/1994.

Sorveglianza sanitaria

Documento	Aggiornamento	Verifica
Lettera di nomina del medico competente	Nel caso di variazione del medico competente.	
Protocollo sanitario adottato dal medico competente	In relazione alla variazione dei rischi di esposizione dei lavoratori.	
Relazione annuale sull'andamento della salute all'interno dell'azienda	Annuale	
Cartelle sanitarie	A seguito delle visite mediche.	
Registro delle schede delle visite mediche preventive e periodiche	A seguito delle visite mediche.	

Lista di controllo relativa alla gestione dell'impresa

Documento	Soggetto competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo
Registro infortuni	Datore di lavoro	E' il registro su cui devono essere annotati in ordine cronologico gli infortuni accaduti a lavoratori dell'azienda e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre a quello in cui e' accaduto l'infortunio	art. 403 D.P.R. n. 547/1955 D.M. 12.09.195 D.Lgs. 626/94
Verbali rilasciati dagli organi di vigilanza e di controllo	Datore di lavoro	I fogli di prescrizione rilasciati dall'organo di vigilanza devono essere tenuti sui luoghi di lavoro ed esibiti in caso di richiesta da parte dell'organo di vigilanza.	art. 401, D.P.R. n. 547/1955. D.Lgs. n. 758/1994.

Gestione dell'impresa

Documento	Periodicità di aggiornamento	Verifica
Registro infortuni	In relazione agli infortuni	Presente
Verbali rilasciati dagli organi di vigilanza e di controllo		verificare